

Temi commentati da Scuola 7

21 ottobre 2020

Sommario

1. *Ecco il nuovo PEI (Rosa STORNAIUOLO)*
2. *La scuola tra un DPCM ed un altro: esser tra color che son sospesi (Roberto CALIENNO)*
3. *Risorse e modalità per la ripartenza (Daniele SCARAMPI)*
4. *La Rendicontazione sociale delle scuole: com'è andata (Monica LOGOZZO)*

1. Ecco il nuovo PEI

Rosa STORNAIUOLO

Il nuovo modello di PEI ai nastri di partenza?

Come ben noto, con il D.lgs. n. 66/2017 e le sue successive modifiche attraverso il D.lgs. n. 96/2019 è stata introdotta, in maniera inderogabile per l'intero Paese, l'idea di un PEI fondato sulla prospettiva bio-psico-sociale del funzionamento umano; prospettiva secondo cui il funzionamento umano è frutto di interazioni degli elementi individuali che caratterizzano la persona con elementi del proprio contesto di vita, che possono facilitare oppure rendere faticosa alla persona l'esecuzione di attività personali o la partecipazione a diverse situazioni sociali.

Orbene, dopo un'attesa di tre anni, è stato presentato il nuovo modello di **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, messo a punto dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'Inclusione scolastica e delle Federazioni delle Associazioni rappresentanti le famiglie degli studenti con disabilità.

Il modello di PEI prospettato è stato posto all'esame del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) e sarà inviato, successivamente, agli Istituti scolastici; considerevoli Linee guida accompagnano il documento al fine di illustrare adeguatamente la complessità delle innovazioni introdotte.

Quali innovazioni sono previste dal nuovo impianto inclusivo?

Preliminarmente sembra doveroso precisare che non si tratta semplicemente di un nuovo modello di PEI, ma di un rinnovato impianto inclusivo che ritroviamo puntualmente nella bozza del decreto, costituita da 21 articoli, attraverso i quali si forniscono le indicazioni sugli interventi che si attueranno nel nuovo percorso di inclusione degli studenti con disabilità.

Il nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato

Il PEI sarà stilato su modello unico adottato su tutto il territorio nazionale, diverso solo per ordine e grado di istruzione; a differenza, pertanto, delle prassi attualmente in vigore, secondo cui ogni scuola elabora un proprio format di PEI.

Il documento sarà redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed aggiornato in presenza di nuove e sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona.

Elaborato ed approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), il Piano terrà conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, con particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale di cui alla **classificazione ICF** dell'OMS.

Si partirà, quindi, da un nuovo sistema di analisi dei bisogni e del funzionamento degli alunni da cui far scaturire la predisposizione e l'attuazione dei diversi supporti e sostegni necessari.

Oltre l'approccio clinico-individuale

A tal fine, si richiede una conoscenza del soggetto che non sia circoscritta all'aspetto clinico-individuale, ma ne colga le variegate sfumature attraverso i punti di vista delle persone che conoscono l'allievo negli svariati luoghi di vita che frequenta.

Nel nuovo modello di PEI troviamo, infatti, uno spazio dedicato alla sintesi del Profilo di funzionamento, che illustra la prospettiva essenzialmente dell'**UVM (Unità Valutativa Multidisciplinare)**, ma anche una sezione destinata alla documentazione delle osservazioni del team docente/consiglio di classe. Perfezionano, infine, questo scenario iniziale il Quadro informativo redatto dalla famiglia e nel quale si valorizza la prospettiva dei familiari come attori del primo contesto di vita dell'allievo con disabilità e una sintesi del Progetto individuale comprendente la progettazione dei servizi a cura del Comune per realizzare la piena integrazione del soggetto con disabilità.

Una visione progettuale prospettica

Il PEI, quindi, oltre a delineare il percorso educativo e di apprendimento per l'alunno con disabilità diventa volano per l'attivazione di contesti di apprendimento realmente inclusivi e, quindi, strumento cardine all'interno di un autentico processo d'inclusione scolastica. Si richiama, pertanto, la necessità di una puntuale pianificazione delle attività didattiche per alunne e alunni con disabilità, che potrà essere personalizzata rispetto all'organizzazione oraria dell'intero gruppo classe, nel pieno rispetto del principio di individualizzazione e personalizzazione del percorso di apprendimento. Il nuovo modello di PEI, infatti, non prevede semplicemente una progettazione educativa e didattica che si soffermi all'alunno come si presenta "qui ed ora" ma sollecita una visione progettuale prospettica che induca a considerare l'alunno sicuramente "qui ed ora" ma anche nelle altre fasi e nei diversi contesti di vita; in altre parole un'azione progettuale a 360 gradi e con sguardo lungo che vada oltre la scuola rispondendo, finalmente, all'atavico appello dell'alunno con disabilità: "Pensami adulto".

Il PEI ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici nonché agli strumenti ed alle strategie da adottare per realizzare un ambiente di apprendimento che promuova l'efficace traduzione delle potenzialità degli alunni con disabilità in reali competenze.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione o in caso di trasferimento, esso sarà accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e quelli della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, sarà ridefinito sulla base delle diverse condizioni di contesto e dell'ambiente di apprendimento dell'istituzione scolastica di destinazione.

La natura amministrativa del PEI: vantaggi e svantaggi

Nel provvedimento normativo il PEI viene definito "atto amministrativo" ed, in quanto tale, è chiamato a garantire il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità esplicitando, nel contempo, le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017.

Nel modello per la scuola secondaria di secondo grado è presente uno specifico spazio dedicato alla descrizione di sé dello studente, mediante colloqui o interviste. È prevista anche una sezione riservata alle **Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro)**, con l'indicazione di compilazione a partire dalla classe terza. Come ben noto, la preparazione del passaggio fra scuola e mondo del lavoro o università rappresenta una fase molto delicata del percorso degli allievi in generale ed, in particolare, di coloro che sono in situazione di disabilità; in questo senso, una peculiare attenzione a questa fase appare sicuramente doverosa.

Ambiente di apprendimento inclusivo

Nel nuovo impianto inclusivo viene posta particolare attenzione all'ambiente di apprendimento, sollecitando la predisposizione di un Piano per l'inclusione allo scopo di definire le modalità per l'utilizzo delle risorse attraverso il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori

del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

L'ambiente di apprendimento inteso come setting fisico e sociale, ma anche sempre più come spazio virtuale è fondamentale nella promozione di apprendimenti di qualità. Nel caso specifico di alunni con bisogni educativi speciali appare opportuno predisporre un ambiente di apprendimento caratterizzato dall' **Universal Design for learning (UDL)**, approccio pedagogico validato dalla ricerca scientifica e perfettamente in sintonia con i principi di differenziazione, personalizzazione e individualizzazione della didattica inclusiva.

I principi cardine dell'UDL sono:

Utilizzare diversi modi di coinvolgimento per incontrare i diversi interessi degli studenti;

Utilizzare diversi modi di rappresentazione per favorire il riconoscimento e l'acquisizione della conoscenza;

Utilizzare diversi modi di azione ed espressione per esprimere e dimostrare la conoscenza.

In altre parole l'ossatura metodologica dell'UDL prevede di non modificare l'ambiente di apprendimento nel momento in cui si è chiamati a fornire una risposta specifica ad un bisogno educativo speciale ma a predisporre, in anticipo ed in maniera proattiva, un ambiente di apprendimento pronto ad offrire un'attenzione pedagogica peculiare a ciascun bisogno educativo.

Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione

Un'altra novità è rappresentata dal ruolo del **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO)** che funzionerà come un organo collegiale e si occuperà della progettazione degli interventi inclusivi per le alunne e gli alunni con disabilità. Al GLO, coerentemente con il principio di autodeterminazione sancito in sede di Convenzione internazionale per i diritti delle persone con disabilità, potranno partecipare anche studentesse e studenti, nel caso della scuola secondaria di secondo grado. Così come previsto dalle norme vigenti, le famiglie godranno di pieno diritto di partecipazione e condivisione delle strategie inclusive da implementare.

L'ampiezza con cui nel Decreto è concepito il GLO sottolinea il rilievo dei diversi contesti di vita e la necessità di stabilire un dialogo costruttivo tra i diversi attori per la stesura di un PEI dallo sguardo lungo e proattivo.

Fortemente valorizzato risulta l'apporto "interistituzionale" alla definizione del progetto di vita della persona con disabilità, di cui il PEI costituisce un aspetto significativo. **L'accertamento della disabilità** (da parte dell'INPS), infatti, è propedeutico al **Profilo di Funzionamento** (UMV-ASL) che, a sua volta, è propedeutico al **PEI-Progetto Educativo Individualizzato** (GLO) e al **Progetto Individuale** (Ente Locale).

La garanzia di un reale processo di inclusione scolastica è imprescindibile da un efficace lavoro di squadra, da uno sguardo sistemico che evidenzia punti di forza e di criticità, barriere e facilitatori presenti nei diversi contesti di vita.

Il nuovo PEI: un'occasione per qualificare l'impianto inclusivo?

Affinché il nuovo PEI si traduca in una preziosa occasione per qualificare ulteriormente l'impianto inclusivo, considerato che cambieranno le modalità di realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati e di assegnazione delle misure di sostegno per gli alunni con disabilità, è fondamentale innanzitutto supportare le scuole con appropriate azioni di accompagnamento in modo che possano procedere in maniera efficace.

Il nuovo modello proposto, infatti, sollecita alla progettazione ed alla realizzazione di un PEI quale strumento di piena inclusione, attento non solo alla disabilità bensì anche alle diverse potenzialità apprenditive e di partecipazione, ai vari e molteplici contesti di vita valorizzando, nel contempo, percorsi di autodeterminazione.

Appare utile, inoltre, definire e quantificare all'interno del PEI non solo le ore di sostegno didattico bensì le ore di tutti i sostegni ritenuti necessari.

Il PEI dovrebbe mantenere la sua natura di strumento di progettazione educativa e didattica condivisa tra scuola-famiglia-asl; definirlo un atto amministrativo rischia di snaturarlo e ridurlo a mero adempimento burocratico. Parimenti si dovrebbe continuare a considerare il GLO un gruppo di lavoro e non un organo collegiale.

Inoltre, se come nel decreto, vien considerato un organo collegiale perché non farne rientrare gli impegni, per i docenti, nelle attività funzionali all'insegnamento e prevedere un compenso o recupero per i componenti appartenenti al personale ATA? In questo modo veramente agli incontri potrebbero partecipare tutti i componenti.

Lavoro interistituzionale: cosa manca ancora?

Infine, se da un lato si sottolinea l'importanza di un efficace lavoro interistituzionale nella definizione del progetto di vita, dall'altro mancano sia i criteri per la certificazione della disabilità che le Linee Guida contenenti i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di Funzionamento secondo un approccio bio-psico-sociale da parte del Ministero della Salute.

È pur vero che le scuole da anni definiscono i PEI nell'ottica dell'ICF e, quindi, nella prospettiva bio-psico-sociale del funzionamento umano, ma, al momento, sono prive del punto di partenza previsto dal decreto legislativo 66/2017, novellato dal decreto legislativo 96/2019, ovvero del profilo di funzionamento.

È evidente che non si può garantire un efficace lavoro interistituzionale se gli attori continuano a marciare a velocità diverse...

Al di là, comunque, delle limature necessarie da apportare nell'ottica di un miglioramento continuo e suggerite anche dal CSPI, sicuramente le comunità educanti, forti di una normativa sull'inclusione, quella italiana, che è fra le più avanzate nel mondo, sapranno cogliere la preziosa opportunità rappresentata dal nuovo modello di PEI per garantire agli alunni con disabilità un'esperienza di apprendimento e di partecipazione veramente di qualità, in una scuola per tutti e per ciascuno, ambiente di apprendimento duttile e creativo teso alla valorizzazione delle differenze.

2. La scuola tra un DPCM ed un altro: esser tra color che son sospesi

Roberto **CALIENNO**

Nonostante i ripetuti DPCM, nonostante i proclami, la scuola italiana continua a restare nel limbo sopravvivendo nella speranza di avere indicazioni chiare e con la consapevolezza di dover attendere molto, anzi troppo, per averle.

Neppure l'ennesimo DPCM domenicale trova immediata applicazione nella scuola rimandando a successive e specifiche indicazioni Ministeriali che, sono, in parte, arrivate solo nella serata del 19 ottobre 2020: ergo, il DPCM, per il settore scuola, non entra in vigore immediatamente.

La lettura del DPCM del 18 Ottobre non può prescindere da quanto contenuto nel DPCM del 13 Ottobre u.s.

Le riunioni nella Pubblica Amministrazione

Entrando nel merito, l'Art. 1 del DPCM 18/10/20 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) lascia comunque margini di discrezionalità, nel passaggio in cui, introduce la lettera n-bis al comma 6 dell'Art. 1 del DPCM immediatamente precedente che recita come segue: "Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza".

Il nuovo DPCM riformula quello del 13 ottobre che dedicava la lettera r) dell'art.1 al settore scuola.

La nuova formulazione prevede che nelle scuole del primo ciclo di istruzione e nei servizi educativi per l'infanzia le attività didattiche continueranno ad essere erogate in presenza.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado potranno adottare forme flessibili nella organizzazione delle attività didattiche attraverso:

Didattica in presenza e Didattica Digitale Integrata

L'incremento della didattica digitale integrata, che deve comunque essere complementare alla didattica in presenza.

La Nota Ministeriale 1896 ribadisce che il Piano Scuola ha previsto l'esigenza di tutelare le specifiche situazioni degli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, di cui va favorito l'apprendimento in presenza e, che nei casi di ricorso obbligatorio alla DDI, occorre che la comunità educante mantenga un contatto serrato con tutte le situazioni di particolare fragilità e offra, dove necessario, i necessari aiuti, al fine di garantire il prioritario diritto all'istruzione di tutti gli alunni.

Rimodulazione orari di ingresso e uscita

Una rimodulazione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.

Le situazioni critiche e di particolare rischio riferite al territorio

Le autorità regionali, locali o sanitarie, al verificarsi di situazioni critiche e di particolare rischio riferite al territorio, prima di adottare le misure elencate, devono comunicare l'adozione delle stesse al Ministero dell'istruzione.

Quanto sopra è confermato dalla Nota Ministeriale 1896 del 19 ottobre 2020; essa chiarisce che in presenza delle "situazioni critiche e di particolare rischio" (le sole che giustificano una eventuale revisione di quanto già stabilito, anche con riferimento all'ingresso posticipato alle ore 9.00) devono essere immediatamente convocati i coordinamenti regionali e locali, previsti dal c.d. "Piano Scuola", adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n.39, al fine di definire le misure da adottare, nel pieno rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le riunioni degli organi collegiali

Sempre in riferimento alla lettera r) dell'art.1 del DPCM del 13 Ottobre, il nuovo DPCM precisa che le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative possono essere svolte:

- in presenza se possono essere garantiti distanziamento fisico e sicurezza del personale convocato;
- a distanza se non possono essere garantiti distanziamento fisico e sicurezza del personale convocato.

La Nota Ministeriale 1896 precisa che le operazioni legate al rinnovo degli organi collegiali possano avvenire a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione.

Gli esami di qualifica

Sempre in riferimento alla lettera r) dell'art.1 del DPCM del 13 Ottobre, il nuovo DPCM precisa che sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, secondo le disposizioni previste dalle singole Regioni.

3. Risorse e modalità per la ripartenza

Daniele **SCARAMPI**

Luci e ombre dei più recenti interventi normativi (decreto rilancio e decreto agosto)

Non abbiate paura dell'ombra – ammoniva Ruth E. Renkel - è lì a significare che vicino, da qualche parte, c'è una luce che illumina.

In qualche modo è ciò che il mondo della scuola - tanto negli addetti ai lavori quanto nei fruitori del pubblico servizio - si augura ardentemente, dopo un primo mese di lezioni stretto

nella morsa di complessi protocolli sanitari, gestioni difficoltose di contagi reali o presunti, aspre polemiche in merito a orari scaglionati, ingressi differenziati disagiati, mense poco capienti, trasporti inadeguati.

Se è vero che la scuola è il motore del Paese (consapevolezza sociale e pedagogica universalmente riconosciuta), è altrettanto vero che ogni motore necessita tanto di un'efficace manutenzione quanto del carburante necessario.

I provvedimenti normativi primari o secondari che sono stati emanati dall'inizio dell'emergenza pandemica si sono perlopiù concentrati (gestione sanitaria a parte) nell'agevolare materialmente la ripartenza, compresa quella scolastica. Cionondimeno molti interventi ministeriali e governativi hanno portato con sé luci e ombre, certezze (alcune) e importanti interrogativi (molti).

Il Decreto Legge 34/2020 (Organico COVID)

Il *Decreto Rilancio* (DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020) ha stanziato fondi per sostenere la gestione della ripresa dell'attività didattica mediante l'acquisto di beni e servizi o l'esecuzione di lavori (art. 231); inoltre ha istituito il cosiddetto organico aggiuntivo *covid* (art. 231 *bis* lettera b), successivamente regolamentato dall'Ordinanza 83/2020.

Due interventi assai preziosi. Tuttavia, sulle somme di cui all'art. 231 gravava un vincolo d'impegno (entro e non oltre lo scorso 30 settembre) e molte istituzioni scolastiche non sono riuscite a terminare le procedure nei tempi prestabiliti; quanto invece all'organico *covid*, nonostante un emendamento al DL 104/2020 (ce ne occuperemo più sotto) abbia eliminato la clausola di salvaguardia nei contratti dei docenti aggiuntivi individuati, si è capito sin da subito che i denari stanziati per le singole scuole non sarebbero stati sufficienti a coprire tutti oneri collegati a tali supplenze e non avrebbero garantito la copertura di eventuali sostituzioni per lunghi periodi come maternità e congedi parentali, dal momento che il budget assegnato è esiguo e non prevede sforamenti.

Ulteriori misure di supporto (congedi, scuole paritarie)

E ancora: il DL 34 in parola è intervenuto efficacemente in materia di salute e politiche sociali disponendo – con l'art. 83 - la sorveglianza sanitaria straordinaria per il personale scolastico (ulteriore rispetto a quanto già previsto dall'art. 41 del Decreto 81/2008 e s.m.i.) e prevedendo un deciso aumento dei permessi usufruibili ex L.104/1992 e dei congedi parentali; di contro restano ancora alcuni nodi da sciogliere in merito all'entità e al vincolo di destinazione dei sostegni economici previsti per l'istruzione paritaria e per il sistema integrato 0-6 (art. 233) nonché a proposito dell'applicabilità - in tempi ristretti - delle semplificazioni e delle agevolazioni finanziarie previste per l'edilizia scolastica (art. 233).

Il Decreto Legge Agosto (104/2020)

Più articolata, e ricca di criticità da risolvere, è l'analisi del Decreto Agosto, di cui al DL 104/2020, recentemente modificato in Senato e definitivamente approvato alla Camera con voto di fiducia.

Come sopra rammentato, il personale aggiuntivo "*covid*" (ex art. 231 *bis* del DL 34/2020) potrà garantire il servizio anche a distanza, essendo stata emendata la clausola di salvaguardia nei contratti dei supplenti arruolati in aggiunta agli organici di diritto e di fatto, che originariamente prevedeva il (temporaneo) licenziamento per giusta causa nel caso di quarantene disposte dalle ASL territoriali.

In caso di lockdown?

Resta tuttavia un'ambiguità di fondo afferente a coloro che non possono - per ragioni contingenti - svolgere il lavoro agile (ad esempio i collaboratori scolastici), in caso di *lockdown*: sarà opportuno che i decisori politici dettaglino precise soluzioni organizzative per questa casistica.

Di più: l'art. 21 *bis* del *Decreto agosto* contempla la possibilità di concedere lo *smart working* e il congedo ai lavoratori dipendenti con figlio convivente (e minore di 14 anni) che sia stato vincolato al rispetto di quarantene previste dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di competenza. Nei casi in cui il lavoro agile non sia possibile, uno dei genitori – alternativamente all'altro – può astenersi dal lavoro usufruendo di una detrazione stipendiale pari al 50%.

Ora, il DL 104 in fase di conversione prevede la sostituzione del personale scolastico interessato da tale congedo, tuttavia occorrerà capire se le risorse stanziate per queste sostituzioni (1,5 milioni sino al 31 dicembre) siano sufficienti per coprire le assenze; dubbio peraltro identico a quello sopra descritto a proposito delle sostituzioni del personale aggiuntivo *covid*, vincolate a un rigoroso capitolo di spesa.

Indicazioni sui lavoratori fragili

Infine il *Decreto agosto* dispone che i cosiddetti lavoratori "fragili", se non riconosciuti temporaneamente inidonei al servizio, possano svolgere – su istanza di parte – altre mansioni diverse dall'insegnamento o dai ruoli ATA, purché comprese nelle medesime aree di inquadramento; ciononostante, rispetto a coloro che, a seguito di quarantena dovuta al Covid-19, godono di un congedo equiparabile al ricovero ospedaliero, i lavoratori "fragili" inidonei e collocati in malattia d'ufficio rientrano nel periodo di comporta e, alla lunga, saranno soggetti a riduzione della retribuzione.

Anche in questo caso s'attendono delucidazioni al dettaglio, oltretutto caldeggiate da alcune Organizzazioni Sindacali.

Dunque, in conclusione: spazi, tempi e didattica: in queste settimane l'organizzazione scolastica è stata talora riorganizzata radicalmente, in ottemperanza delle stringenti prescrizioni sanitarie. Però la normativa emanata, pur risolvendo situazioni complicate, ha lasciato diverse questioni aperte, che dovranno esser affrontate con serietà e rigore, al fine di agevolare la ripresa nel rispetto dei diritti di tutti i lavoratori e dei fruitori del servizio scolastico.

4. La Rendicontazione sociale delle scuole: com'è andata

Monica LOGOZZO

Pubblicato il Rapporto nazionale

Nel Portale del Sistema nazionale di valutazione (SNV)[1] è stato recentemente pubblicato il *Rapporto nazionale sulla Rendicontazione sociale*, redatto a seguito di un'analisi delle Rendicontazioni pubblicate dalle scuole sul portale *Scuola in chiaro* entro dicembre 2019. Il Rapporto è suddiviso in quattro sezioni e la sua lettura permette di avere una panoramica d'insieme su come si siano orientate le scuole che lo scorso anno si sono cimentate per la prima volta nella predisposizione di questo documento. Prima di passare in rassegna i dati più interessanti che emergono dal Rapporto, è bene ricordare la funzione e la struttura della Rendicontazione sociale.

SNV e Rendicontazione sociale

Ai sensi dell'art. 6, c. 2, lettera d) del D.P.R. 80/2013, la Rendicontazione sociale consiste nella "pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza". Quella redatta entro dicembre 2019 ha rappresentato l'atto conclusivo del primo ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche descritto nel D.P.R. 80/2013 (iniziato nell'a.s. 2014/15 e terminato nell'a.s. 2018/19) e del primo triennio (2016/2019) di vigenza del PTOF. I "risultati raggiunti" di cui le scuole hanno reso conto si riferiscono dunque alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV e/o agli obiettivi formativi alla base della progettualità definita nel PTOF relativo al triennio 2016/19.

Per garantire uniformità a livello nazionale ed accompagnare le scuole nella predisposizione del documento, dal 30 maggio al 31 dicembre 2019 è stata resa disponibile una struttura comune di riferimento all'interno del Portale del SNV. Con il progetto "*La rendicontazione sociale: per una scuola trasparente e responsabile dei propri risultati*", la piattaforma realizzata ed il

quadro teorico sottostante sono stati presentati nell'ambito della quinta edizione del Premio Agenda Digitale[2] (2019) per la categoria "Attuazione dell'Agenda Digitale" ed il Ministero è risultato vincitore del primo premio.

La struttura della Rendicontazione sociale

La struttura comune di riferimento si articolava in quattro sezioni: *Contesto e risorse*, *Risultati raggiunti*, *Prospettive di sviluppo*, *Altri documenti di rendicontazione*.

La prima sezione era dedicata alla descrizione del contesto di riferimento e delle risorse materiali e professionali a disposizione delle scuole, elementi alla base delle scelte strategiche effettuate e condizionanti i risultati effettivamente raggiunti. Per dare continuità al processo di autovalutazione svolto, era riproposto in automatico quanto presente nei campi *Opportunità e vincoli* nell'area omonima dell'ultimo RAV pubblicato.

La seconda sezione era articolata in due parti, *"Risultati legati all'autovalutazione e al miglioramento"* e *"Risultati legati alla progettualità scolastica"*: le scuole in autonomia potevano scegliere se rendicontare i risultati raggiunti con riferimento a priorità/traguardi individuati al termine dell'autovalutazione e ai percorsi di miglioramento svolti e/o agli obiettivi formativi indicati nel PTOF. Nella prima parte erano riproposte tutte le coppie "priorità-traguardo" indicate nel RAV, nella seconda erano riproposti tutti gli obiettivi formativi riportati nel comma 7 dell'art. 1 della L. 107/2015.

La terza e la quarta sezione, facoltative, erano riservate rispettivamente all'indicazione programmatica delle mete da raggiungere e dei percorsi da intraprendere nel triennio 2019/22 e all'integrazione della Rendicontazione con altri documenti.

I dati sulla compilazione e pubblicazione

Il primo blocco di dati presenti nel Rapporto riguarda la compilazione e pubblicazione della Rendicontazione sociale ed evidenzia che vi ha provveduto l'81% delle scuole tenute alla predisposizione del documento[3], percentuale che sale al 92% se si prendono in considerazione le sole scuole statali.

Il 22% delle scuole si è limitato alla compilazione solo delle sezioni obbligatorie, il 32% ha compilato anche entrambe le sezioni facoltative, mentre il 43% ha integrato la Rendicontazione solo con la compilazione della sezione *Prospettive di sviluppo* ed il 3% lo ha fatto solo con la sezione *Altri documenti di rendicontazione*.

Le scelte delle scuole nella rendicontazione dei risultati raggiunti

Nel ricordare che era lasciato alla libera scelta delle scuole se rendicontare i risultati raggiunti nella prima (*Risultati legati ad autovalutazione e miglioramento*) o nella seconda (*Risultati legati alla progettualità della scuola*) parte della sezione *Risultati raggiunti*, nel Rapporto si evidenzia che il 57% delle scuole ha rendicontato i risultati raggiunti in entrambe le parti, mentre il 30% lo ha fatto solo in relazione all'autovalutazione/miglioramento ed il restante 13% con riguardo solo alla progettualità delineata nel PTOF.

Entrando nello specifico delle scelte operate dalle scuole nella compilazione della sezione, nel Rapporto si mettono in risalto alcuni aspetti. Nel caso in cui le scuole abbiano deciso di descrivere i risultati raggiunti legati a priorità/traguardi individuati nel RAV, è interessante il dato che riguarda l'area di appartenenza della coppia "priorità-traguardo" con riferimento alla quale è stata effettuata la rendicontazione. L'area più interessata è stata quella relativa ai *Risultati scolastici* (36% delle priorità rendicontate), seguita dall'area *Risultati nelle prove standardizzate* (30%), dall'area *Competenze chiave europee* (24%) e dall'area *Risultati a distanza* (10%).

La selezione degli obiettivi formativi: i traguardi fondamentali

Nel caso in cui, invece, le scuole abbiano rendicontato i risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi formativi indicati nel PTOF, dal Rapporto si evince quale sia stato l'orientamento in termini di quanti/quali obiettivi siano stati presi in considerazione tra i diciassette riportati nel comma 7 dell'art. 1 della L. 107/2015. Dal punto di vista meramente quantitativo, la scelta prevalente (17%) delle scuole che hanno compilato questa sezione è stata quella di prendere come riferimento per la rendicontazione un solo obiettivo formativo, seguita poi da un 14% di scuole che ha rendicontato in merito a due obiettivi formativi, fino ad arrivare, in percentuali

sempre più decrescenti, al 2% delle scuole che ha compilato le schede di rendicontazione per tutti gli obiettivi formativi precaricati.

Dal punto di vista qualitativo, il Rapporto mette in evidenza che l'obiettivo formativo preso maggiormente in considerazione dalle scuole è quello riguardante la *valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in italiano e lingue straniere, anche condotte mediante la metodologia CLIL*, seguito dal *potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche*, dallo *sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica e potenziamento delle conoscenze giuridico, economiche e finanziarie* e dalla *prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e potenziamento dell'inclusione scolastica anche in relazione ai possibili BES*.

La documentazione dei risultati raggiunti: le evidenze

Le scuole erano tenute a documentare i risultati raggiunti allegando un'evidenza. In particolare nella parte riservata ai *Risultati legati all'autovalutazione e miglioramento* le scuole avevano a disposizione tutta la serie storica dei dati (dall'a.s. 2014/15 fino all'a.s. 2019/20) relativi a tutti i descrittori presenti nel RAV con riferimento all'area degli Esiti, completa dei benchmark di riferimento. In base alla coppia "priorità-traguardi" relativamente alla quale rendicontare i risultati raggiunti, la scuola poteva scegliere di portare come evidenza l'indicatore più significativo e/o poteva allegare ulteriori evidenze per avvalorare il raggiungimento dei risultati. Dal Rapporto emerge che il 56% delle scuole ha utilizzato, sia la serie storica dei dati fornita a livello centrale collegata ad uno o più indicatori sia un'evidenza appositamente creata, mentre il 25% si è servito solo di evidenze fornite tramite la serie storica dei dati collegati agli indicatori ed il 19% ha utilizzato solo evidenze autonomamente prodotte.

Verso la Rendicontazione sociale 2022

Nel 2019 le scuole per la prima volta hanno dato pubblica evidenza dei risultati raggiunti. Il prossimo appuntamento con la Rendicontazione sociale sarà nel 2022 e di certo le scuole potranno arrivarci con una maggiore consapevolezza, grazie all'affinamento delle proprie competenze nella definizione dei documenti strategici e alla cura della verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi di lungo periodo.

[1] L'indirizzo per accedere al Portale del SNV è <https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/>. Il link per scaricare direttamente il Rapporto è il seguente: <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Rapporto+nazionale+sulla+RS.pdf/a306a8d5-7d58-d98a-8335-6cebfe8c68d1>

[2] Il Premio Agenda Digitale è promosso dall'Osservatorio Agenda Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, che assegna tali riconoscimenti per valorizzare e diffondere le buone pratiche di digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione.

[3] Le scuole interessate da processi di dimensionamento negli ultimi anni scolastici non erano tenute alla predisposizione della Rendicontazione sociale.